

**Regolamento della procedura di mediazione dell'Organismo di Mediazione  
dell'Ordine degli Ingegneri di Matera**  
**Iscritto al Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al  
n° 2013**

*Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, D.M. n. 180/2010 integrato e coordinato con Decreto n. 145/2011, D.L n.69 del 21.06.2013 convertito in legge n.98 del 09.08.2013.*

**Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende la struttura conforme al D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010 costituita presso l’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Matera, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Ordine, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, e successive modifiche legislative, il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi all’Organismo di mediazione dell’Ordine professionale degli Ingegneri di Matera in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti e finalizzati alla conciliazione di controversie di natura civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato 5).  
Il presente regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.

**Art. 3 - Il mediatore**

Con il termine “mediatore” si intende la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l’attività di mediazione all’interno dell’Organismo di cui all’art. 1; il mediatore non decide la controversia, ma, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e in caso di adesione alla mediazione, le aiuta a cercare la composizione della stessa tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità di farsi assistere, nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, da uno o più ausiliari, nominati dal Responsabile dell’Organismo, e scelti tra i mediatori del medesimo Organismo.

Agli ausiliari del mediatore si applicano le disposizioni relative all’imparzialità, incompatibilità e riservatezza, richieste al mediatore in quanto compatibili.

Il Responsabile dell’Organismo designa il mediatore, individuandolo tra i nominativi inseriti nell’apposito elenco tenuto dalla Segreteria. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, il Responsabile dell’Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di specifica competenza professionale, rotazione ed esperienza che tengano conto dell’oggetto e del

valore della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità e aderendo all'eventuale indicazione congiunta delle parti.

Il mediatore deve, in ogni caso, rispettare il codice etico di cui all'allegato 4).

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

Qualora il mediatore designato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale, non è indipendente e/o neutrale rispetto alla mediazione che deve trattare, egli deve informare immediatamente il Responsabile dell'Organismo che provvede alla sua sostituzione.

Le parti possono comunque richiedere al Responsabile dell'organismo, congiuntamente per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile dell'Organismo nominerà un altro mediatore.

Qualora la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, in caso di istanza di sostituzione avanzata dalle parti, sarà competente il Consiglio dell'Organismo.

Il Responsabile dell'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere accettata dal Responsabile.

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile nominare uno o più ausiliari e la natura o l'oggetto della controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può farsi assistere da uno o più esperti iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione. Alla relativa nomina provvede il Responsabile dell'Organismo. La nomina è subordinata al consenso dell'interessato e all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

#### **Art. 4 - Il Responsabile**

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione dirige l'Organismo e ne cura l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei mediatori e del personale della Segreteria.

Il Responsabile dell'Organismo può pianificare e coordinare secondo quanto previsto dall'art.6 del Decreto n°145/2011 che modifica ed integra l'art.20 del Decreto n°180/2010, per il periodo transitorio, oltre la specifica formazione dei mediatori, anche l'attuazione di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso Enti di formazione in base all'art.18.

L'Organismo dà immediata comunicazione al Responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia, di tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo

biennale, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ai casi di mediazione svolti presso il proprio Organismo o presso altri Organismi.

### **Art. 5 - La Segreteria**

La Segreteria amministra il servizio di mediazione con la collaborazione dei componenti del Consiglio dell'Organismo di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

A tal fine, essa predispose un registro, anche informatico, recante, per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato e i suoi eventuali sostituti o ausiliari, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

La Segreteria, inoltre, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- invia alle parti diverse dall'istante la domanda di mediazione;
- comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, invitandole a trasmettere, almeno quattro giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento o a comunicare eventuale persona appositamente delegata ;

La segreteria avverte le parti che, nei casi di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.lgs n°28/2010.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta, altresì, per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

### **Art. 6 - Le parti**

Le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente, devono farsi assistere da un legale e possono farsi assistere da un consulente tecnico.

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto Responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM e delle spese di avvio. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione).

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

### **Art. 7 - Luogo e modalità della mediazione**

Il procedimento di mediazione si svolge nella sede dell'Organismo, comunicata e accreditata presso il Ministero della Giustizia.

L'Organismo può avvalersi, ai sensi dell'art.7 del d.i. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi, con i quali ha raggiunto a tal fine l'accordo.

L'Organismo limita la natura delle mediazioni che si possono svolgere alle specifiche materie previste dalle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n°1395 e del D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328, art.46.

### **Art. 8 - Domanda di mediazione**

La domanda di mediazione deve contenere:

- i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- i dati identificativi di colui il quale, ove necessario, rappresenti la parte nel procedimento di mediazione, con attestazione scritta del relativo potere;
- la descrizione dei fatti e delle ragioni oggetto della domanda di mediazione;
- l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile.

La domanda può contenere, altresì:

- una copia, laddove esistente, della clausola da cui trae origine la domanda di mediazione;
- i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia dai quali la parte intende farsi assistere nel procedimento;
- la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di partecipare al procedimento di mediazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovare la data e l'ora dell'avvenuta ricezione.

La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'organismo di mediazione, di cui all'allegato 2) al presente Regolamento, o in forma libera.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Al momento del deposito della domanda di mediazione, parte istante versa € 40,00+IVA a titolo di spese di avvio.

La parte invitata, in caso di partecipazione, versa anch'essa €40,00+IVA a titolo di spese di avvio.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di quattro giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro di programmazione tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti. In tale incontro il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione.

La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, 4 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

L'assenza senza giustificato motivo al primo incontro (incontro cosiddetti di programmazione) equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

### **Art. 9 – Obblighi di riservatezza**

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, le parti, il personale della segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione non riservati che il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo registrato con un numero di individuazione progressivo nell'ambito del registro degli affari di mediazione (NRAM). Il diritto di accesso delle parti ha per oggetto gli atti del procedimento eventualmente depositati dalle stesse nelle sessioni comuni.

La Segreteria non accetta, in generale, il deposito di atti in originale ma gli stessi dovranno essere depositati in copia semplice.

#### **Art. 10 - Procedimento di mediazione**

Il Responsabile dell'Organismo convoca le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, per l'incontro preliminare di programmazione.

Le parti devono essere portate a conoscenza in merito alla eventuale presenza dei mediatori-tirocinanti che presenziano alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della mediazione, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato nei casi in cui la presenza dei legali è richiesta dalla legge.

Nelle sole mediazioni a carattere volontario, la parte può derogare a tale obbligo, potendo e comunque può avvalersi dell'assistenza dell'avvocato in qualsiasi fase del procedimento.

#### **- Svolgimento del primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore**

(ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98)

Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

**-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo** il mediatore redige il verbale di mancato accordo. "Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate) (*comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010*).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- **Se il primo incontro si conclude con esito positivo** il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (*art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010*).

Successivamente concorda la data dell'incontro di mediazione che potrà svolgersi anche subito dopo il primo incontro. In ogni caso le parti devono prima provvedere al pagamento delle indennità dovute.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art.11, comma14 del D.lgs n°28/2010.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Le parti devono farsi assistere da un avvocato e possono farsi assistere da un consulente tecnico di fiducia.

Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto per iscritto della presenza o della mancata partecipazione delle parti.

Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010 ed in particolare che se il provvedimento che definisce il giudizio:

- corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relativa allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo al contributo unificato dovuto; lo condannerà altresì al pagamento delle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso all'esperto.
- non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

### **Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione**

Nel caso in cui la parte invitata non partecipi al primo incontro di mediazione, viene rilasciato un verbale di mancata comparizione, per il quale non sono previste spese aggiuntive.

Il Mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione:

- quando le parti raggiungono un accordo;
- quando le parti aderiscono, anche separatamente, alla proposta formulata dal mediatore.

Il Mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione altresì:

- qualora una delle parti non partecipi al procedimento di mediazione;
- qualora almeno una delle parti non aderisca alla proposta formulata dal mediatore;
- decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo, di cui all'allegato 6).

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

### **Art. 12 – Tirocinio assistito**

Il tirocinio assistito consiste nell'osservare l'operato del mediatore, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

Il Responsabile dell'Organismo, su istanza dei mediatori di partecipare alle procedure di mediazione in forma di tirocinio assistito, pianifica e coordina lo svolgimento, a titolo gratuito, del tirocinio assistito nelle procedure di mediazione che si svolgeranno presso l'Organismo.



I nominativi dei tirocinanti sono comunicati prima dell'inizio dell'incontro di mediazione alle parti e al mediatore che in qualunque momento del procedimento ne possono chiedere l'allontanamento.

L'Organismo dà precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco e determina il numero massimo di tirocinanti per ciascun incontro di mediazione

I mediatori tirocinanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9 del presente regolamento.

### **Art. 13 - Tempo di conservazione dei documenti**

L'Organismo deve conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data della loro conclusione (*art.12 D.M. n. 180/2010*)

**Regolamento della procedura di mediazione dell'Organismo di Mediazione  
dell'Ordine degli Ingegneri di Matera**  
**Iscritto al Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al  
n° 2013**

*Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, D.M. n. 180/2010 integrato e coordinato con Decreto n. 145/2011, D.L n.69 del 21.06.2013 convertito in legge n.98 del 09.08.2013.*

**Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende la struttura conforme al D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010 costituita presso l’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Matera, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Ordine, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, e successive modifiche legislative, il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi all’Organismo di mediazione dell’Ordine professionale degli Ingegneri di Matera in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti e finalizzati alla conciliazione di controversie di natura civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato 5).  
Il presente regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.

**Art. 3 - Il mediatore**

Con il termine “mediatore” si intende la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l’attività di mediazione all’interno dell’Organismo di cui all’art. 1; il mediatore non decide la controversia, ma, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e in caso di adesione alla mediazione, le aiuta a cercare la composizione della stessa tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità di farsi assistere, nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, da uno o più ausiliari, nominati dal Responsabile dell’Organismo, e scelti tra i mediatori del medesimo Organismo.

Agli ausiliari del mediatore si applicano le disposizioni relative all’imparzialità, incompatibilità e riservatezza, richieste al mediatore in quanto compatibili.

Il Responsabile dell’Organismo designa il mediatore, individuandolo tra i nominativi inseriti nell’apposito elenco tenuto dalla Segreteria. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, il Responsabile dell’Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di specifica competenza professionale, rotazione ed esperienza che tengano conto dell’oggetto e del

valore della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità e aderendo all'eventuale indicazione congiunta delle parti.

Il mediatore deve, in ogni caso, rispettare il codice etico di cui all'allegato 4).

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

Qualora il mediatore designato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale, non è indipendente e/o neutrale rispetto alla mediazione che deve trattare, egli deve informare immediatamente il Responsabile dell'Organismo che provvede alla sua sostituzione.

Le parti possono comunque richiedere al Responsabile dell'organismo, congiuntamente per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile dell'Organismo nominerà un altro mediatore.

Qualora la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, in caso di istanza di sostituzione avanzata dalle parti, sarà competente il Consiglio dell'Organismo.

Il Responsabile dell'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere accettata dal Responsabile.

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile nominare uno o più ausiliari e la natura o l'oggetto della controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può farsi assistere da uno o più esperti iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione. Alla relativa nomina provvede il Responsabile dell'Organismo. La nomina è subordinata al consenso dell'interessato e all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

#### **Art. 4 - Il Responsabile**

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione dirige l'Organismo e ne cura l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei mediatori e del personale della Segreteria.

Il Responsabile dell'Organismo può pianificare e coordinare secondo quanto previsto dall'art.6 del Decreto n°145/2011 che modifica ed integra l'art.20 del Decreto n°180/2010, per il periodo transitorio, oltre la specifica formazione dei mediatori, anche l'attuazione di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso Enti di formazione in base all'art.18.

L'Organismo dà immediata comunicazione al Responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia, di tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo

biennale, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ai casi di mediazione svolti presso il proprio Organismo o presso altri Organismi.

### **Art. 5 - La Segreteria**

La Segreteria amministra il servizio di mediazione con la collaborazione dei componenti del Consiglio dell'Organismo di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

A tal fine, essa predispose un registro, anche informatico, recante, per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato e i suoi eventuali sostituti o ausiliari, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

La Segreteria, inoltre, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- invia alle parti diverse dall'istante la domanda di mediazione;
- comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, invitandole a trasmettere, almeno quattro giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento o a comunicare eventuale persona appositamente delegata ;

La segreteria avverte le parti che, nei casi di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.lgs n°28/2010.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta, altresì, per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

### **Art. 6 - Le parti**

Le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente, devono farsi assistere da un legale e possono farsi assistere da un consulente tecnico.

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto Responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM e delle spese di avvio. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione).

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

### **Art. 7 - Luogo e modalità della mediazione**

Il procedimento di mediazione si svolge nella sede dell'Organismo, comunicata e accreditata presso il Ministero della Giustizia.

L'Organismo può avvalersi, ai sensi dell'art.7 del d.i. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi, con i quali ha raggiunto a tal fine l'accordo.

L'Organismo limita la natura delle mediazioni che si possono svolgere alle specifiche materie previste dalle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n°1395 e del D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328, art.46.

### **Art. 8 - Domanda di mediazione**

La domanda di mediazione deve contenere:

- i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- i dati identificativi di colui il quale, ove necessario, rappresenti la parte nel procedimento di mediazione, con attestazione scritta del relativo potere;
- la descrizione dei fatti e delle ragioni oggetto della domanda di mediazione;
- l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile.

La domanda può contenere, altresì:

- una copia, laddove esistente, della clausola da cui trae origine la domanda di mediazione;
- i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia dai quali la parte intende farsi assistere nel procedimento;
- la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di partecipare al procedimento di mediazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovare la data e l'ora dell'avvenuta ricezione.

La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'organismo di mediazione, di cui all'allegato 2) al presente Regolamento, o in forma libera.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Al momento del deposito della domanda di mediazione, parte istante versa € 40,00+IVA a titolo di spese di avvio.

La parte invitata, in caso di partecipazione, versa anch'essa €40,00+IVA a titolo di spese di avvio.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di quattro giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro di programmazione tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti. In tale incontro il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione.

La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, 4 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

L'assenza senza giustificato motivo al primo incontro (incontro cosiddetti di programmazione) equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

### **Art. 9 – Obblighi di riservatezza**

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, le parti, il personale della segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione non riservati che il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo registrato con un numero di individuazione progressivo nell'ambito del registro degli affari di mediazione (NRAM). Il diritto di accesso delle parti ha per oggetto gli atti del procedimento eventualmente depositati dalle stesse nelle sessioni comuni.

La Segreteria non accetta, in generale, il deposito di atti in originale ma gli stessi dovranno essere depositati in copia semplice.

#### **Art. 10 - Procedimento di mediazione**

Il Responsabile dell'Organismo convoca le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, per l'incontro preliminare di programmazione.

Le parti devono essere portate a conoscenza in merito alla eventuale presenza dei mediatori-tirocinanti che presenziano alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della mediazione, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato nei casi in cui la presenza dei legali è richiesta dalla legge.

Nelle sole mediazioni a carattere volontario, la parte può derogare a tale obbligo, potendo e comunque può avvalersi dell'assistenza dell'avvocato in qualsiasi fase del procedimento.

#### **- Svolgimento del primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore**

(ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98)

Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

**-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo** il mediatore redige il verbale di mancato accordo. "Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate) (*comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010*).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- **Se il primo incontro si conclude con esito positivo** il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (*art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010*).

Successivamente concorda la data dell'incontro di mediazione che potrà svolgersi anche subito dopo il primo incontro. In ogni caso le parti devono prima provvedere al pagamento delle indennità dovute.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art.11, comma14 del D.lgs n°28/2010.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Le parti devono farsi assistere da un avvocato e possono farsi assistere da un consulente tecnico di fiducia.

Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto per iscritto della presenza o della mancata partecipazione delle parti.

Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010 ed in particolare che se il provvedimento che definisce il giudizio:

- corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relativa allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; lo condannerà altresì al pagamento delle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso all'esperto.
- non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.



Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

### **Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione**

Nel caso in cui la parte invitata non partecipi al primo incontro di mediazione, viene rilasciato un verbale di mancata comparizione, per il quale non sono previste spese aggiuntive.

Il Mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione:

- quando le parti raggiungono un accordo;
- quando le parti aderiscono, anche separatamente, alla proposta formulata dal mediatore.

Il Mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione altresì:

- qualora una delle parti non partecipi al procedimento di mediazione;
- qualora almeno una delle parti non aderisca alla proposta formulata dal mediatore;
- decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo, di cui all'allegato 6).

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

### **Art. 12 – Tirocinio assistito**

Il tirocinio assistito consiste nell'osservare l'operato del mediatore, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

Il Responsabile dell'Organismo, su istanza dei mediatori di partecipare alle procedure di mediazione in forma di tirocinio assistito, pianifica e coordina lo svolgimento, a titolo gratuito, del tirocinio assistito nelle procedure di mediazione che si svolgeranno presso l'Organismo.

I nominativi dei tirocinanti sono comunicati prima dell'inizio dell'incontro di mediazione alle parti e al mediatore che in qualunque momento del procedimento ne possono chiedere l'allontanamento.

L'Organismo dà precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco e determina il numero massimo di tirocinanti per ciascun incontro di mediazione

I mediatori tirocinanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9 del presente regolamento.

### **Art. 13 - Tempo di conservazione dei documenti**

L'Organismo deve conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data della loro conclusione (*art.12 D.M. n. 180/2010*)